

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1322

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIOVANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1993

Estensione ai parchi regionali di norme per l'agricoltura
ecologicamente compatibile, già predisposte per i parchi
nazionali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), detta norme e propone incentivi per realizzare un sistema di parchi e riserve naturali distribuiti su tutto il territorio nazionale.

I livelli istituzionali interessati sono due: parchi nazionali e parchi regionali.

Le aree protette attualmente istituite e funzionanti in Italia sono così ripartite:

a) parchi nazionali: 11, per una superficie di 717.553 ettari, pari al 2,38 per cento del totale della superficie del territorio nazionale;

b) parchi regionali: 81, per una superficie di 1.688.930 ettari pari al 5,61 per cento del totale della superficie del territorio nazionale;

c) riserve naturali statali: 146;

d) riserve naturali regionali: 145;

e) aree protette a gestione diversa: 170.

L'obiettivo di salvaguardare almeno il dieci per cento del territorio nazionale non può perciò essere raggiunto senza l'intervento delle regioni come parte integrante del sistema nazionale.

Inoltre, secondo le indicazioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alcune aree oggi regionali verranno trasformate in parchi nazionali, in tempi diversi, così come indicati dall'articolato del disegno di legge proposto.

L'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 6 dicembre 1991 n. 394, pone tra le azioni da compiersi nei parchi naturali l'incentivazione delle pratiche agricole non inquinanti e delle tecniche di agricoltura biologica.

In particolare si stabilisce che: «Il piano suddivide il territorio, in base al diverso

grado di protezione, prevedendo: ...aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive e in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali, nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità».

Le incentivazioni previste dal Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, per l'uso di pratiche agricole non intensive, attualmente in corso di applicazione in diverse regioni italiane, sono previste per le aree agricole sensibili e perciò sottoposte a tutela.

In particolare il Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che integra e modifica il citato Regolamento (CEE) n. 797/85, dispone il finanziamento del «Programma specifico n. 1» relativo a «Parchi, preparchi, riserve naturali, aree di riequilibrio ambientale» tra cui quelle regionali.

L'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, stabilisce poi che gli aiuti di cui sopra siano applicabili fino all'entrata in vigore dei programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 dello stesso Regolamento (CEE) n. 2078/92.

Appare perciò chiaro come, se venissero esclusi i parchi regionali dal regime di aiuti, così come dispone l'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dell'agricoltura per il cofinanziamento degli interventi disposti dal Regolamento (CEE) n. 2078/92, siglato il 5 maggio 1993, si verificherebbe una inspiegabile interruzione di flussi finanziari necessari per proseguire programmi già avviati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre la legge regionale 12 novembre 1992, n. 40, dell'Emilia-Romagna riconosce la funzione dei parchi come ambito per riconversioni dell'agricoltura ove, all'articolo 14, comma 3, recita: «il programma di sviluppo del Parco individua le modalità specifiche secondo cui orientare ed incentivare assetti colturali e pratiche agricole compatibili con l'ambiente e con le finalità del Piano del parco, utilizzando in via prioritaria le risorse allo scopo destinate dai regolamenti CEE e dai programmi nazionali e regionali di settore».

Pare plausibile ritenere che anche le altre regioni che possono disporre di legislazione

avanzata in materia contemplino tali obiettivi nei rispettivi articolati.

A questo proposito si ricorda che la legge 6 dicembre 1991, n. 394, fissava a dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore il termine per l'adeguamento della legislazione regionale.

Tutto ciò premesso pare effettivamente incomprensibile limitare ai soli parchi nazionali le provvidenze di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92 così come previsto dal citato accordo di programma tra il Ministero dell'agricoltura e il Ministero dell'ambiente per il coordinamento di interventi agro-ambientali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le provvidenze previste dall'accordo di programma siglato tra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 5 maggio 1993, concernente il cofinanziamento di interventi agro-ambientali nei parchi nazionali in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sono estese ai parchi regionali costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

1. Le provvidenze previste dall'articolo 1 sono concesse ad attività realizzabili nell'ambito del territorio dei parchi regionali:

a) istituiti sulla base di leggi regionali specifiche adeguate ai dettami della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) dotati di apposito ente di gestione, insediato ed operante, ai sensi delle singole leggi regionali di cui alla lettera a).

2. Le aree interessate possono essere di parco propriamente detto, di pre-parco ovvero di area contigua ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 3.

1. I programmi di cui all'articolo 5 del citato accordo di programma sono presentati dagli organismi di gestione dei parchi regionali interessati.

2. I programmi debbono avere una durata minima di cinque anni.

3. Beneficiari delle provvidenze sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati,

che realizzino interventi rientranti in una o più delle tipologie previste dall'articolo 6 del citato accordo di programma, purchè compresi nei programmi di cui al presente articolo.

Art. 4.

1. Le provvidenze per gli interventi previsti alle lettere *e)* e *g)* dell'articolo 6 del citato accordo di programma sono concesse anche agli organismi di gestione dei parchi regionali che detengano la titolarità di progetti compatibili con il dettato dell'articolo citato.

Art. 5.

1. I criteri di partecipazione finanziaria e di cofinanziamento tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono quelli previsti dall'articolo 7 del citato accordo di programma.

Art. 6.

1. Gli enti erogatori dei benefici finanziari sono quelli delegati dalle singole regioni alla gestione del regime di incentivazioni al settore agricolo secondo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 7.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica il citato accordo di programma.

Art. 8.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994 e in lire 70 miliardi per l'anno 1995, si

provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.